

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XLII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 248 del 18 novembre 2002

OGGETTO: LEGGE REGIONALE "Disposizioni in materia di entrata e spesa".

pres. ass.		pres. ass.	
1 - Antonini Carlo	✓	16 - Liviantoni Carlo	✓
2 - Baiardini Paolo	✓	17 - Lorenzetti Maria Rita	✓
3 - Bocci Gianpiero	✓	18 - Melasecche Germini Enrico	✓
4 - Bonaduce Giorgio	✓	19 - Modena Fiammetta	✓
5 - Bottini Lamberto	✓	20 - Monelli Danilo	✓
6 - Brozzi Vannio	✓	21 - Pacioni Costantino	✓
7 - Crescimbeni Paolo		22 - Renzetti Francesco	✓
8 - Di Bartolo Federico	✓	23 - Ripa Di Meana Carlo	✓
9 - Donati Maurizio	✓	24 - Rosi Maurizio	✓
10 - Fasolo Marco	✓	25 - Rossi Luciano	✓
11 - Finamonti Moreno		26 - Sebastiani Enrico	✓
12 - Girolamini Ada		27 - Spadoni Urbani Ada	✓
13 - Gobbi Edoardo	✓	28 - Tippolotti Mauro	✓
14 - Laffranco Pietro		29 - Vinti Stefano	✓
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓	30 - Zaffini Francesco	✓

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 374

DELIBERAZIONE N. 248 DEL 18 NOVEMBRE 2002

LEGGE REGIONALE – “Disposizioni in materia di entrata e spesa”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1535 del 6.11.2002, concernente: “Disposizioni in materia di entrata e spesa”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11.11.2002 e trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente in data 11.11.2002 (ATTO N. 1448);

VISTO il parere e le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal relatore Consigliere Lignani Marchesani (ATTO N. 1448/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in aula dalla Giunta regionale ed approvati;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO il D.L. 28 dicembre 1998, n. 451 modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1999, n. 40;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 342;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA legge regionale 22 aprile 2002, n. 5;

VISTO il Patto per lo sviluppo;

VISTA la delibera della Giunta regionale 11 settembre 2002, n. 1164;

VISTA la delibera del Consiglio regionale 26 luglio 2002, n. 231;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;



- a) con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti nonché la tabella A e con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 16 voti favorevoli e n. 4 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di entrata e spesa", composta di n. 6 articoli e dell'allegata tabella A, nel testo che segue:

TITOLO I ENTRATA

Art. 1

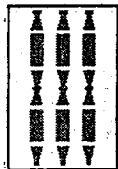
*(Esenzione pagamento tassa automobilistica
per autoveicoli adibiti a trasporto merci)*

1. A decorrere dal 1 febbraio 2003 gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, con massa complessiva fino a sei tonnellate, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica integrativa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile.
2. Gli autoveicoli con massa complessiva superiore a sei tonnellate sono soggetti al pagamento della tassa integrativa di cui all'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo gli importi previsti dalla tabella 2 bis, allegata alla stessa.

Art. 2

(Veicoli storici)

1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1 della legge 342/2000 è subordinata, in carenza degli elenchi previsti dallo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione dell'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).
2. L'agevolazione di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 342/2000, ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di possesso della predetta certificazione.



Art. 3

(Rinvio dei termini)

1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Umbria viene effettuato, unitamente al recupero relativo all'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.

TITOLO II
SPESA

Art. 4

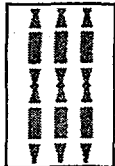
(Intervento straordinario per la struttura fieristica di Bastia Umbra)

1. Al fine di garantire il completamento ed il miglioramento della funzionalità della struttura adibita a centro fieristico, di proprietà del Comune di Bastia Umbra, è autorizzato un contributo straordinario di € 516.000,00 a favore dello stesso Comune, con imputazione della spesa, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base (UPB) 07.2.012 del bilancio di previsione 2002, denominata "Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità".
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese di investimento". La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 5

*(Interventi straordinari in materia di
servizi socio-educativi)*

1. Nelle more della definizione di un organico disegno di legge che, in esecuzione di quanto disposto dal Patto per lo sviluppo per l'Umbria in ordine all'impegno denominato "Patto di stabilità fiscale e tariffario", disciplini la concessione, da parte della Regione, di contributi agli enti locali, al fine di sostenerne l'impegno per il mantenimento e la qualificazione dei servizi socio-educativi, prevedendo meccanismi premiali a favore di quelli che sottoscrivono il Patto di stabilità fiscale e tariffario,



sono disposti, per l'anno 2002, contributi straordinari per le medesime finalità.

2. Per gli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 2.582.000,00, da destinare come segue:

- a) € 1.936.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, in favore dei comuni dell'Umbria, per la gestione degli asili nido sulla base dei parametri di riparto già stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2002, n. 1164, tabella allegato D, ed applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3;
- b) € 646.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, per l'assistenza scolastica, secondo le seguenti modalità:
 - 1) € 361.520,00 in favore dei comuni con popolazione fino a 6000 abitanti, con il criterio di cui al punto 2.1 della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2002, n. 231;
 - 2) € 284.480,00 in favore dei comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti, sulla base della popolazione residente in età da sei a diciotto anni, applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3.

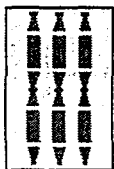
3. Al fine di assicurare la premialità ai comuni che presentano minori livelli di pressione fiscale, i contributi di cui al comma 2 sono calcolati applicando un fattore di ponderazione determinato in riferimento all'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef vigente per l'anno 2002, quale risulta dalla tabella "A", allegata alla presente legge.

4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte con prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese correnti". La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 6

*(Contributo al Circolo aziendale della
Regione Umbria - C.A.R.U.)*

1. A partire dall'anno 2002 è concesso un contributo finanziario al Circolo aziendale della Regione Umbria (CARU), nella



misura di € 13.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dal Circolo in favore dei propri soci, con imputazione alla UPB 02.1.010 del bilancio di previsione 2002, denominata "Contributi ad enti ed associazioni".

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 è assicurato da pari stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

b) con distinta votazione che ha registrato n. 16 voti favorevoli e n. 4 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti

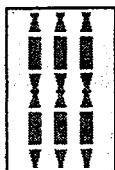
DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE

Rosanna Montanucci

Rosanna Montanucci



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE - TABELLA ALLEGATO "A"

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 15 MARZO 2002

<i>Addizionale comunale Irpef - anno 2002 -</i>	<i>Fattore di ponderazione</i>
0	1,3
fino a 0,1	1,1
fino a 0,2	1,0
fino a 0,3	0,9
fino a 0,4	0,8
fino a 0,5	0,7